



A cura del Comitato Scientifico:

Pozzato Giuseppe Commercialista e Revisore Legale
Gasparinetti Raffaella Commercialista
Bisson Alessandra Commercialista
Buson Tiziana Commercialista e Revisore Legale
Chemello Valeria Consulente del Lavoro
Zimello Edoardo Consulente Aziendale
Pozzato Alice Commercialista
Minchio Alice Consulente del Lavoro

Casarotto Claudio Commercialista e Revisore Legale
Todeschini Stefano Commercialista e Revisore Legale
Falde Nicola Commercialista e Revisore Legale
Longhin Giorgio Commercialista Revisore Legale
Princic Alessandro Commercialista e Revisore Legale
Masolo Nicola Commercialista
Poncato Francesco Maria Avvocato
Rigoni Stern Jacopo Avvocato

Circolare informativa monotematica n.2 del 11.01.2022

GREEN PASS NEWS

"Green pass" e attività consentite e sospese: il quadro delle regole dopo gli ultimi decreti anti Covid-19"

Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, è stato pubblicato in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022. Le nuove misure, già ampiamente anticipate nella giornata del 5 gennaio, a seguito del comunicato stampa rilasciato alla chiusura del Consiglio dei Ministri, prevedono l'introduzione dell'obbligo vaccinale a partire dal 50° anno di età e l'estensione a ulteriori attività dell'obbligo del green pass. Facciamo il punto sulle nuove disposizioni e andiamo, altresì, a fornire una visione d'insieme di tutte le circostanze nelle quali è necessario disporre di certificazione verde, distintamente per tipologia.

Premessa

L'accavallarsi e il rincorrersi delle misure assunte per il contenimento della pandemia ha generato un vero e proprio labirinto normativo.

Innanzitutto, occorre ricordare che per **taluni ambiti lavorativi** è previsto, indipendentemente dall'età, l'**obbligo vaccinale**. Tali categorie, tra le quali, ad esempio, il mondo della **sanità**, sono quelle elencate negli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44. Tale decreto è stato oggetto di numerose revisioni, corrispondenti ad altrettanti nuovi obblighi vaccinali; da ultimo, con l'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, è stato introdotto l'art. 4-quater, che prevede l'obbligo vaccinale per i **soggetti di età pari o superiore a 50 anni**, indipendentemente dall'attività eventualmente svolta. L'inosservanza di tale disposizione sarà punita con una **sanzione in misura fissa pari a 100 euro**, ma avrà ulteriori pesanti ripercussioni in ambito lavorativo, di seguito approfondite.



Al di là degli obblighi vaccinali, i recenti D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, e D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, hanno profondamente modificato gli obblighi vigenti relativi al **green pass**, e introdotto disposizioni specifiche in ordine all'uso delle **mascherine**; si rende, pertanto, opportuno fornire una visione d'insieme, che tenga conto anche delle diverse decorrenze dei nuovi obblighi.

La (presunta) fine dello stato di emergenza

Prima di tutto, occorre ricordare la data attualmente prevista – salvo che non intervenga l'ennesima proroga – per la fine dello stato di emergenza. Tale data, infatti, costituisce il **termine di validità per la gran parte delle nuove disposizioni** introdotte, e costituisce, pertanto, un termine la cui importanza è fondamentale.

Ricorda: Secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, che rappresenta in ordine temporale l'ultima proroga intervenuta, lo stato di emergenza avrà termine il 31 marzo 2022.

Le tipologie di "green pass" e la durata della certificazione verde

La certificazione verde (ex art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52), o *green pass*, ha assunto, alla luce dell'evoluzione intervenuta nella normativa, diverse sfumature.

Per semplicità, verranno nel seguito utilizzate le seguenti terminologie:

- **green pass base** – si ottiene tramite esecuzione di un **tampone rapido** (antigenico) e, in tale caso, ha una **validità di 48 ore**, oppure tramite un **tampone molecolare**, nel qual caso la **validità sale a 72 ore**. Costituisce la "misura minima" di accesso alla certificazione verde; pertanto, i possessori di *super green pass* o *mega green pass*, di seguito esaminati, hanno accesso anche a tutte le attività per le quali è previsto il *green pass base*;
- **super green pass** – si ottiene mediante avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del **ciclo vaccinale primario** (ovvero una o due dosi, a seconda della tipologia di vaccino), oppure a seguito di avvenuta **guarigione** da Covid-19;
- **mega green pass** – si ottiene mediante avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (ovvero una o due dosi, a seconda della tipologia di vaccino), seguita dalla cd. dose *booster*, ovvero la **dose aggiuntiva, successiva al completamento del ciclo vaccinale**.



Attenzione

La durata del *green pass* a seguito di vaccinazione ha subito numerose variazioni negli ultimi mesi. La norma cui fare attualmente riferimento è l'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, che ha disposto che la durata del *super green pass* e del



mega *green pass*, a partire dal 1° febbraio 2022, scenda a sei mesi, dai nove inizialmente previsti che, peraltro, per un breve lasso di tempo, erano stati aumentati a 12 mesi. La durata del *green pass* a seguito di guarigione non ha subito, invece, variazioni, ed è ugualmente pari a sei mesi.

La variazione normativamente imposta relativamente alla durata della certificazione verde a seguito di vaccinazione deve essere tenuta sotto stretta osservazione, per non rischiare di ritrovarsi, inconsapevolmente, privi di *green pass*.



Esempio

Un soggetto che ha terminato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) il 1° ottobre 2021 dispone attualmente di un super *green pass* che riporta una durata pari a nove mesi. Potrebbe, pertanto, essere erroneamente indotto a pensare che la certificazione valga fino alla fine di giugno 2022, ma così non è, poiché, come si è detto, a partire dal 1° febbraio 2022, la durata scende a sei mesi. Ne consegue che la terza dose dovrà essere effettuata entro marzo 2022, al fine di non perdere il super *green pass*.

Mascherine

Anche sul fronte mascherine recentemente sono intervenute modifiche. Andiamo, pertanto, a ricapitolare gli obblighi attualmente vigenti:

Tipo di mascherina obbligatoria	Dove	Periodo previsto dalla norma	Riferimento normativo
FFP2 od ordinaria	All'aperto, in tutta Italia, anche in zona bianca	Dal 24 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022	Art. 4 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
Esclusivamente FFP2	Spettacoli aperti al pubblico, al chiuso e all'aperto: <ul style="list-style-type: none">• sale teatrali;• sale da concerto;• sale cinematografiche;• locali di intrattenimento e musica dal vivo (e assimilati);• competizioni sportive	Dal 24 dicembre 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Art. 4 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221



Ricorda

Laddove è previsto l'obbligo di mascherina FFP2, è, altresì, sancito il divieto di consumo di alimenti e bevande.



Resta fermo l'obbligo di indossare sempre la mascherina negli ambienti chiusi (almeno ordinaria, ove non previsto l'obbligo di FFP2).

Attività sospese

Prima di addentrarci nelle diverse situazioni in cui è richiesta la certificazione verde, è bene ricordare che alcune attività e iniziative sono attualmente sospese.

Per la precisione, si tratta di:

Tipologia di attività	Periodo di sospensione	Riferimento normativo
Discoteche, sale da ballo e locali assimilati	Dal 24 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022	Art. 6 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
Feste, eventi e concerti che implicano assembramenti in spazi aperti	Dal 24 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022	Art. 6 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221

"Green pass" e obbligo vaccinale: le sanzioni

Per approcciare le problematiche connesse alla certificazione verde, occorre porre l'accento:

- sui soggetti cui spetta l'obbligo di possesso di green pass;
- sugli obblighi connessi alla verifica;
- sull'aspetto sanzionatorio.
- Le diverse disposizioni che si sono succedute nel tempo hanno introdotto numerosi obblighi di disponibilità di green pass (base, super o mega, a seconda dei casi) per l'accesso ai luoghi di lavoro e alle diverse attività o strutture.

Nel seguito saranno elencate le circostanze per le quali la norma attualmente prevede l'obbligo di certificazione verde, precisando se trattasi di *green pass* base (ottenibile anche solo con il tampone), piuttosto che di *super green pass* (ottenibile tramite vaccinazione o guarigione) o di *mega green pass* (rilasciato solo dopo avvenuta somministrazione della terza dose, o dose *booster* nel caso di vaccino monodose).



Attenzione

Laddove il *green pass* sia richiesto per l'accesso a una determinata attività (ad esempio, un ristorante), è compito del gestore dell'attività stessa accertarsi che gli avventori dispongano della tipologia di certificazione richiesta, come recentemente ricordato dal Ministero dell'interno, con circolare 4 gennaio 2022, prot. n. 13350/117/2/1.



In caso di inosservanza, l'**esercente viene sanzionato**, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 229/2021, che rimanda all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un **minimo di 400 euro a un massimo di 1.000 euro**. È prevista, altresì, la **sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni**.



Ricorda

Posto che, come vedremo meglio nel seguito, per l'accesso alla gran parte delle attività è previsto l'obbligo di "super *green pass*", nell'effettuare la verifica l'esercente dovrà impostare l'applicazione C19 su "verifica rafforzata".



Attenzione

Diverso dall'obbligo di *green pass* è, invece, l'obbligo di vaccinazione, posto a carico di determinate categorie professionali e, ora, anche a carico di tutti i soggetti residenti in Italia a partire dal 50° anno di età (salvo accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19). Tale obbligo è stato introdotto con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, ed è previsto fino al 15 giugno 2022.

- La violazione dell'obbligo di vaccinazione (ex D.L. n. 44/2021) è sanzionata in misura fissa, *unatantum*, per un ammontare di 100 euro (ex art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1), e ciò vale indistintamente per tutti i soggetti. Tuttavia, l'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, prevede, altresì, per i "nuovi obbligati" alla vaccinazione, ovvero tutti i residenti a partire dal 50° anno di età, l'obbligo di presentazione a partire dal 15 febbraio 2022 del super *green pass* per accedere al luogo di lavoro.
- Se il soggetto neo-obbligato alla vaccinazione sarà sprovvisto di super *green pass*, a partire dal 15 febbraio 2022, non potrà accedere al luogo di lavoro, e sarà considerato assente ingiustificato, senza corresponsione di retribuzione o altra tipologia di emolumento. Sono, comunque, escluse sanzioni disciplinari e viene garantito il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

Se il soggetto obbligato alla vaccinazione, ma sprovvisto di super *green pass*, a partire dal 15 febbraio 2022, accederà ugualmente al posto di lavoro, in violazione delle norme introdotte con l'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, gli sarà comminata una sanzione specifica, da un minimo di 600 euro a un massimo di 1.500 euro e, altresì, potranno essere comminate sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.



Quando è sufficiente il "green pass" base

Recentemente, l'obbligo di disporre (e, quindi, di verificare il possesso) di un *green pass*, almeno quello base, ovvero quello ottenibile anche solo dietro tampone, si è notevolmente ampliato.

La situazione, peraltro, è ancora dinamica, posto che il recente D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, prevede, all'art. 3, l'introduzione dell'obbligo per una serie di situazioni nelle quali la certificazione non era richiesta, e lascia **ancora aperta la questione delle attività essenziali**, che dovranno essere definite da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che andrà a individuare le attività commerciali (negozi) cui sarà consentito accedere comunque, senza alcun *green pass*, poiché attività necessarie ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Ma andiamo con ordine, elencando le attività per le quali è richiesto, o sarà a breve richiesto, il *green pass* (anche solo "base"), evidenziando fin da subito che tutte le situazioni che non rientrano nell'elencazione a seguire, o in quelle successive relative a *super green pass* o *mega green pass*, non prevedono la necessità di disporre e controllare la certificazione verde



Esempio

A tutt'oggi, la norma non prevede alcun obbligo di certificazione verde per l'accesso da parte della clientela agli uffici privati (fermi restando gli obblighi per il personale dipendente), quali gli studi professionali.

La certificazione verde di tipo "base", ovvero il *green pass* ottenuto a seguito di tampone, è necessaria per:

Attività e riferimento normativo	Per il periodo	Note
Corsi di formazione privati , se svolti in presenza, anche in zona bianca -Art. 9-bis, comma 1, lett. i-bis) del D.L. n. 52/2021); art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221. Da non confondersi con convegni e congressi , per i quali è richiesto il super green pass	Dal 24 dicembre 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica



Servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc.) – Art. 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1	Dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Uffici pubblici, servizi po-stali, bancari e finanziari, attività commerciali (negozi e centri commerciali) – Art. 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1	Dal 1° febbraio 2022 o dalla successiva data di efficacia del decreto che dovrà stabilire gli uffici e le attività commerciali che resteranno accessibili anche senza <i>green pass</i> , in quanto destinati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie della persona	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori – Art. 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1	Dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica



Attenzione

Per quanto riguarda l'accesso al posto di lavoro (fatti salvi gli obblighi vaccinali "professionali" ex D.L. n. 44/2021), occorre tenere in considerazione la decorrenza dei nuovi obblighi posti a carico dei soggetti residenti a partire dal 50° anno di età.



Attività e riferimento normativo	Per il periodo	Note
Accesso ai luoghi di lavoro (compresi coloro che svolgono attività come volontari) fino al 14 febbraio 2022 - D.L. n. 52/2021	Fino al 14 febbraio 2022, è sufficiente il <i>green pass</i> "base" per tutti	Salvo esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica - Fatti salvi gli obblighi vaccinali previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021
Accesso ai luoghi di lavoro (compresi coloro che svolgono attività come volontari) a partire dal 15 febbraio 2022 - Art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1. Settore pubblico (art. 9-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2021), magistrati negli uffici giudiziari (art. 9-	Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, il <i>green pass</i> "base" sarà sufficiente solo fino al compimento del 50° anno di età	Salvo esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica - Fatti salvi gli obblighi vaccinali previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021
sexies del D.L. n. 52/2021), settore privato (art. 9-septies del D.L. n. 52/2021)		

Quando è necessario il "green pass" rafforzato o "super green pass"

Anche sul fronte del cd. *super green pass*, ovvero quello che si ottiene a seguito di completamento del ciclo vaccinale o avvenuta guarigione, sono intervenute numerose modifiche.



Attività e riferimento normativo	Per il periodo	Note
<p>Accesso ai mezzi di trasporto (art. 9-quater del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) –</p> <p>Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229:</p> <p>aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;</p> <p>navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;</p> <p>treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;</p> <ul style="list-style-type: none">• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;• mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale	<p>Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)</p>	<p>Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Più obbligo di mascherina FFP2 dal 24 dicembre 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) ex art. 4 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221</p>
<p>Musei, mostre, altri istituti e luoghi della cultura – Art. 9-bis, comma 1, lett. c), del D.L. n. 52/2021; art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221</p>	<p>Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)</p>	<p>Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica</p>

Nel caso in cui sia necessario il super *green pass*, il soggetto tenuto a effettuare la **verifica** dovrà impostare l'**applicazione C19** su "**verifica rafforzata**".

Di seguito tutte le circostanze nelle quali è richiesto il super *green pass* e, pertanto, non è sufficiente il solo tampone, con relative decorrenze, durata e riferimento normativo.



Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, e relativi spogliatoi e docce, sia al chiuso, che all’aperto – Art. 9-bis, comma 1, lett. d), del D.L. n. 52/2021; art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 + art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Escluso obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità
Centri termali , salvo accessi necessari all’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche – Art. 9-bis, comma 1, lett. f), del D.L. n. 52/2021; art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Parchi tematici e di divertimento – Art. 9-bis, comma 1, lett. f), del D.L. n. 52/2021; art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso e all’aperto , e con l’esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi – Art. 9-bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 52/2021; art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 + art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica



Sale gioco, scommesse, bingo e casinò – Art. 9-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 52/2021; art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Bar e ristoranti al chiuso (anche per consumazione al banco) e all'aperto – Art. 6, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 – art. 8 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 + art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) – All'aperto, a partire dal 10 gennaio 2022	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Alberghi e altre strutture ricettive , compresa ristorazione agli alloggiati – Art. 9-bis, comma 1, lett. a-bis), del D.L. n. 52/2021 – Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

Sagre e fiere – Art. 9-bis, comma 1, lett. e), del D.L. n. 52/2021 – Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Convegni e congressi – Art. 9-bis, comma 1, lett. e), del D.L. n. 52/2021 – Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica



	marzo 2022)	
Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose – Art. 9-bis, comma 1, lett. g-bis), del D.L. n. 52/2021 – Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Impianti di risalita con finalità turisti-co-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici – Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
Eventi e competizioni sportive – Art. 5, comma 2, del D.L. n. 52/2021 – Art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229	Dal 31 dicembre 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	Salvo età inferiore a 12 anni oppure esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Capienza consentita non superiore al 50 per cento all'aperto e 35 per cento al chiuso



Attenzione

Per quanto riguarda l'accesso al posto di lavoro, il super *green pass* sarà richiesto, a partire dal 15 febbraio 2022, a coloro i quali abbiano compiuto il 50° anno di età.



Attività e riferimento normativo	Per il periodo	Note
Accesso ai luoghi di lavoro soggetti di età superiore a 50 anni ex art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (anche volontari) del settore pubblico (art. 9-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2021), magistrati negli uffici giudiziari (art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021) e settore privato (art. 9-septies del D.L. n. 52/2021)	Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022	Salvo esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica - Fatti salvi gli obblighi vaccinali previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021



Quando è necessario il “mega green pass” (dose “booster”)

Concludiamo la disamina con l’**unico caso** per il quale, attualmente, è previsto l’utilizzo del “mega green pass”, ovvero quello che si ottiene solo dopo l’avvenuta somministrazione della terza dose.

Attività e riferimento normativo	Per il periodo	Note
Accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice in qualità di visitatore - Art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221	Dal 30 dicembre 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022)	L’accesso alle medesime strutture è, altresì, consentito ai titolari di super green pass che si siano sottoposti a tampone rapido o molecolare con esito negativo non oltre le 48 ore precedenti



Riferimenti normativi

- D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, artt. 1 e 3;
- D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, artt. 1 e 4;
- D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, artt. 1, 3, 4, 6, 7 e 8;
- D.L. 26 novembre 2021, n. 172, art. 6, comma 1;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, artt. 5, comma 2, 9, 9-bis, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies;
- D.L. 1° aprile 2021, n. 44, artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies;
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.



REGIONE DEL VENETO


POSITIVO A COVID-19

Il presente schema riporta le indicazioni standard. In presenza di sintomatologia è sempre opportuno fare riferimento al proprio medico curante per il monitoraggio delle condizioni di salute.

TOUICK TV


VACCINATI (o GUARITI)

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni



NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo primario completo da più di 120 giorni





REGIONE DEL VENETO

CONTATTO STRETTO

Le indicazioni riportate schematicamente di seguito si applicano ai contatti stretti avvenuti in comunità. Si ricorda che i contatti nel contesto scolastico seguono indicazioni diverse specifiche per tale ambito.

VACCINATI o GUARITI
Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

AUTO-SORVEGLIANZA → Auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 in tutti gli ambienti frequentati

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

↑ Ultimo contatto stretto

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

NON in FARMACIA

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

VACCINATI (o GUARITI)
da più di 120 giorni e con Green Pass valido

QUARANTENA BREVE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

↑ Ultimo contatto stretto

Fine quarantena con test negativo (molecolare o antigenico)

ANCHE IN FARMACIA O DAL MEDICO CURANTE

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

NON in FARMACIA

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

NON VACCINATI
Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni

QUARANTENA COMPLETA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

↑ Ultimo contatto stretto

ANCHE IN FARMACIA O DAL MEDICO CURANTE

Fine quarantena con test negativo (molecolare o antigenico)

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test

NON in FARMACIA

Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire APPENA POSSIBILE alla campagna vaccinale

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).